



ISTITUTO COMPRENSIVO "CARDUCCI - GRAMSCI"

90011 - BAGHERIA (PA) | Cod. Min. PAIC8BA00V - C.F. 90022290820 - Cod. Univ. 7TKYNF

Scuola secondaria di 1° grado **Plesso "Carducci"** - via D. D'Amico 30 | Tel. 091 932171

SEDE c/o **Plesso "E. Loi"** - Via Claudio

| Tel Traina,4 | Centralino 091/964430

Scuola infanzia - primaria **Plesso "Gramsci"** - via Gramsci, 10

paic8ba00v@istruzione.it - paic8ba00v@pec.istruzione.it

ISTITUTO COMPRENSIVO - "CARDUCCI - GRAMSCI"-BAGHERIA

Prot. 0010237 del 14/12/2021

04 (Uscita)

**Ai docenti della Scuola secondaria di I grado
Plesso Carducci**

Circolare n. 203

OGGETTO: Procedura di irrogazione di sanzioni disciplinari agli alunni

Premesso che:

- Ogni procedura attivata per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari, si ispira allo Statuto delle studentesse e degli studenti, approvato con D.P.R. n. 249 del 24/05/1998 e alle successive modifiche ed integrazioni, ovvero D.P.R. n. 235 del 21/11/2007 e Nota Ministeriale 3620/PO del 31/07/2008.
- Tutti i docenti in indirizzo, nell'espletamento delle loro funzioni e in quanto deputati sia singolarmente che collegialmente ad irrogare le sanzioni, sono tenuti a conoscere con accuratezza gli strumenti legislativi che essi stessi utilizzano nell'irrogazione delle sanzioni disciplinari agli alunni.

Tanto premesso, pare opportuno rammentare quanto segue:

- ogni procedimento disciplinare a carico degli studenti, come precisato **dalla Nota Ministeriale 3620/PO del 31/07/2008**, è azione di natura amministrativa e al procedimento, di carattere amministrativo, si applica la disciplina della L. 241/90 e s.m.i. in tema di:
avvio del procedimento
formalizzazione dell'istruttoria

obbligo di conclusione espressa

obbligo di motivazione e termine.

- Ogni sanzione che comporti l'allontanamento della studente dalla scuola può essere irrogata solo previa verifica, da parte dell'istituzione, della sussistenza di elementi concreti, precisi e concordanti dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente
- La sanzione disciplinare deve sempre specificare in maniera chiara i motivi che l'hanno resa necessaria (art. 3 L. 241/1990); più grave è la sanzione più è necessario rigore motivazionale, anche al fine di dar conto del rispetto dei principi di proporzionalità e di gradualità nell'applicazione.
- Nel caso di sanzioni che comportano l'allontanamento sino al termine dell'anno scolastico, l'esclusione dallo scrutinio finale, la non ammissione agli esami di stato, occorrerà esplicitare i motivi per cui "non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico".

La disciplina introdotta è finalizzata a garantire sia il diritto di difesa degli studenti incolpati che la snellezza e rapidità del procedimento, che deve svolgersi e concludersi secondo le previsioni della L. 241/90 e s.m.i..

I provvedimenti disciplinari hanno **finalità educativa** e tendono al rafforzamento del **senso di responsabilità** ed al ripristino di **rapporti corretti** all'interno della comunità scolastica.

Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.

In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la **libera espressione di opinioni** correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

Le sanzioni sono gradualità, temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno.

Allo studente può essere offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.

Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalle attività e dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale: il Consiglio di classe presieduto dal Dirigente Scolastico (organo di disciplina) per sospensioni non superiori ai quindici giorni o il Consiglio d'Istituto per sospensioni superiori ai quindici giorni o che implicano l'esclusione dagli scrutini finali o la non ammissione all'esame di stato.

Classificazione dei provvedimenti disciplinari

Le sanzioni sono ispirate al principio della **gradualità e a quello della riparazione e del pieno risarcimento del danno.**

Esse sono irrogate tenendo conto del profilo personale dello studente, della gravità e delle conseguenze della mancanza commessa, nonché dell'eventuale presa di coscienza da parte dello studente interessato.

I provvedimenti disciplinari sono divisi in:

1. **sanzioni diverse dall'allontanamento dalla comunità scolastica** (note disciplinari, convocazione dei genitori, ammonimenti, fino all'esclusione dalla partecipazione alle visite guidate, ai viaggi d'istruzione, e/o a particolari attività progettate dalla scuola di solito irrogate dopo una sospensione)
2. **sanzioni che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica fino a quindici giorni**
3. **sanzioni che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica superiore ai quindici giorni.**

Qualora il fatto disciplinare costituisca ipotesi di reato (in base all'ordinamento vigente), l'avvio del procedimento disciplinare e il provvedimento disciplinare stesso non estinguono l'obbligo del Dirigente Scolastico di presentare specifica denuncia alla competente autorità giudiziaria.

Ambito di applicazione

Sono sanzionabili sia le mancanze commesse all'interno dell'Istituto, durante l'attività didattica ordinaria o aggiuntiva, sia quelle commesse in altre sedi esterne all'Istituto, in occasione di uscite didattiche, visite guidate, viaggi di istruzione, attività sportive o culturali, stages interni o esterni, tirocini interni o esterni.

Sono altresì sanzionabili le mancanze connesse con l'uso improprio di strumenti, tecnologici e non, appartenenti all'Istituto.

Il regolamento d'istituto è chiamato ad identificare gli organi competenti (ad es. docente, dirigente scolastico o consiglio di classe) ad irrogare le sanzioni diverse dall'allontanamento dalla comunità scolastica (ad. es. nota sul registro, convocazione dei genitori, ammonizioni scritte ecc.)

Le sanzioni comportanti l'allontanamento dalle attività e dalla comunità scolastica sono, invece, riservate dal D.P.R. alla competenza del Consiglio di Classe o del Consiglio d'Istituto. E' stato infatti, specificato dall'art. 4 comma 6 che:

a) le sanzioni ed i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo inferiore a 15 giorni sono sempre adottati dal CONSIGLIO DI CLASSE che deve operare nella composizione allargata a tutte le componenti ;

b) le sanzioni che comportano un allontanamento superiore a 15 giorni, ivi compresi l'allontanamento fino al termine delle lezioni o con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi, sono sempre adottate dal CONSIGLIO DI ISTITUTO.

Procedura per l'irrogazione di sanzioni che comportino l'allontanamento dalle lezioni fino a quindici giorni

Il docente è tenuto ad informare immediatamente e senza indugi il Dirigente Scolastico di eventuali comportamenti negativi.

Il Dirigente Scolastico, constatato che il comportamento negativo rientra tra le mancanze disciplinari riportate nel Regolamento di Disciplina che prevedano l'allontanamento dalle lezioni, **raccolte eventuali prove a carico, testimonianze e memorie delle persone danneggiate,** procede alla formale contestazione dell'addebito e alla convocazione del Consiglio di Classe in forma allargata (docenti, rappresentanti genitori), fissando, di norma, la seduta entro 3 giorni scolastici dall'evento.

La seduta disciplinare dell'Organo competente è divisa in due momenti.

1. Il primo momento è finalizzato alla ricostruzione dell'evento (fase dibattimentale): lo studente interessato ha diritto a partecipare a tale momento e se minorenni, può essere assistito dai genitori.
L'interessato può avvalersi di testimoni a suo favore e presentare una memoria, che può essere anche sostitutiva della presenza.
L'Organo competente può deliberare anche in assenza dello studente interessato (e, nel caso di minorenni, dei suoi genitori) e della predetta memoria scritta, purché vi sia certezza dell'avvenuta convocazione
2. Il secondo momento è finalizzato alle **decisioni da assumere** (fase deliberativa): a tale momento l'alunno interessato e i suoi genitori non sono ammessi

La seduta dell'Organo competente è valida in presenza della maggioranza degli aventi diritto.

Al secondo momento (fase deliberativa) della seduta non possono partecipare membri in conflitto di interesse.

Ai fini della "presenza del numero legale", i membri in conflitto di interesse sono esclusi dal computo.

Il presidente, a fronte di casi complessi, verificata l'impossibilità di concludere in un'unica seduta l'intera procedura, può disporre la sospensione della seduta e la sua prosecuzione in altro giorno, avendo però cura di evitare inopportune dilazioni della tempistica.

La decisione dell'organo competente, adottata a maggioranza e debitamente motivata, **viene comunicata con atto formale allo studente.** Nel caso di studente minorenni, la comunicazione è rivolta alla famiglia.

Nel disporre l'allontanamento dalla scuola, il Consiglio di Classe individua un'attività alternativa, utile alla comunità scolastica. Lo studente ha il **diritto di optare** tra l'allontanamento e l'attività alternativa.

Nel caso di studente minorenni, l'opzione per l'attività alternativa è efficace solo se

condivisa dalla famiglia. L'opzione per l'attività alternativa comporta la regolare frequenza ed esclude la possibilità di impugnare la sanzione.

Il mancato rispetto della procedura prevista per legge comporta l'annullabilità dell'atto prodotto dalla pubblica amministrazione

Al fine di evitare erranee interpretazioni nell'applicazione della normativa che regolamenta l'erogazione delle sanzioni disciplinari, si invitano pertanto i docenti in indirizzo ad **un'attenta rilettura dei documenti allegati**.

Si allegano alla presente:

- Statuto delle studentesse e degli studenti, approvato con D.P.R. n. 249 del 24/05/1998
- D.P.R. n. 235 del 21/11/2007
- Nota Ministeriale 3620/PO del 31/07/2008

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Carmela Tripoli
(documento firmato digitalmente
ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale
e norme ad esso connesse)